Allegato al rapporto finale n. 7417R del 1° dicembre 2017

***Commissione speciale tributaria***

***NOTA INTERPRETATIVA***

Oggetto: **entrata in vigore delle disposizioni contenute nel rapporto parziale
n. 7417Rparz della Commissione speciale tributaria sul messaggio del
15 settembre 2017 concernente la riforma cantonale fiscale e sociale**

**RAPPORTO PARZIALE**

Considerato che il principio della non retroattività delle leggi prevede che nessuna norma può essere applicata retroattivamente a discapito degli amministrati e che il messaggio n. 7417 contiene delle norme che comportano un aggravio fiscale per il contribuente, segnatamente l’inasprimento dell’imposizione parziale dei dividendi (artt. 17b cpv. 1 e
19 cpv. 1bis LT) e la limitazione dell’esonero dal pagamento dell’imposta minima alle sole società start-up (art. 89), la Commissione tributaria ha deciso di anticipare l’approvazione parlamentare di queste misure (avvenuta in data 7 novembre 2017) per far sì che tali modifiche possano, se del caso, entrare in vigore già a far tempo dal 1° gennaio 2018. Tenuto conto dell’impossibilità di introdurre la modifica dell’art. 89 LT senza far riferimento alle norme che prevedono l’introduzione del concetto di start-up, si è reputato necessario già inserire nel rapporto parziale anche le altre misure riguardanti le start-up.

**ENTRATA IN VIGORE**

Il dispositivo del disegno di legge annesso al rapporto parziale Foletti riguardo all’entrata in vigore delle misure prevede che “*Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale. L’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2018 oppure contemporaneamente all’entrata in vigore delle altre modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994, così come proposte nel messaggio
n. 7417, se fissata ad una data posteriore*”.

Dal dispositivo e dalle conclusioni del rapporto emerge che le misure di aggravio previste dagli artt. 17b cpv. 1, 19 cpv. 1 e 89 LT entreranno in vigore a far tempo dal 1. gennaio 2018, non essendoci state contestazioni particolari a riguardo. Il termine referendario scade il 27 dicembre 2017 e la pubblicazione sul BU è prevista il 29 dicembre 2017. Le misure relative alle start up che sono già state approvate dal GC e che sono a favore del contribuente entreranno, per contro, in vigore contemporaneamente all’entrata in vigore delle altre modifiche presenti nel messaggio 7417 e precisamente:

* a far tempo dal **1° gennaio 2018** nel caso in cui il termine referendario contro il rapporto finale scadesse infruttuoso o nel caso in cui l’eventuale referendum contro uno o più decreti annessi al rapporto finale venisse respinto in votazione popolare (prevista verosimilmente nell’aprile 2018);
* a far tempo dal **1° gennaio 2019** nel caso in cui 30 giorni dopo la pubblicazione sul FU della reiezione dell’eventuale referendum contro uno o più decreti annessi al rapporto finale venisse presentato un ricorso astratto in materia di diritto pubblico al TF contro uno o più decreti annessi al rapporto finale ed il gravame venisse rigettato dalla massima Corte federale (i tempi di giacenza di tali ricorsi al TF vanno dai 6 mesi ad
1 anno).

Tuttavia nel caso in cui l’eventuale referendum contro uno o più decreti annessi al rapporto finale venisse accettato in votazione popolare o l’eventuale ricorso astratto in materia di diritto pubblico al TF contro uno o più decreti annessi al rapporto finale venisse accolto, le norme del pacchetto fiscale **non entrerebbero in vigore**. A questo punto per rispettare la volontà del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato licenzierà un messaggio per abrogare le misure contenute nel rapporto parziale, ovvero le misure di aggravio e le norme sulle start-up.

La Divisione delle contribuzioni si incaricherà di informare adeguatamente i contribuenti secondo modalità ancora da definire sull’entrata in vigore delle modifiche di legge previste nel messaggio.

La Commissione speciale tributaria